

Accordo quadro tra la Regione Umbria e la Società Italiana di Medicina Generale

TRA

La Regione dell'Umbria (di seguito denominata Regione), con sede legale in Perugia, Piazza Italia, 3, C.F. 80000130544, rappresentata da , C.F.nella sua qualità di , domiciliato per la carica in via Mario Angeloni, 61, Perugia, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. ... del ...

E

la Società Italiana di Medicina Generale (di seguito denominata S.I.M.G.) con sede legale in C.F., rappresentata da c.f. nella sua qualità di giusta :

Premesso

- che la Regione Umbria, con propria legge n. 3/98 ha assegnato all'Osservatorio Epidemiologico regionale Umbro (di seguito denominato O.E.R.U.) il compito di acquisire le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione, indirizzo, valutazione e verifica dell'efficacia degli interventi;
- che la S.I.M.G. dispone di un data base della medicina generale finalizzato alla ricerca, denominato "Health Search" e di una rete nazione di circa seicento medici generali ricercatori, appositamente formati, ad esso collegati;
- che tale rete è collaudata nel proprio funzionamento ed ha ricevuto validazioni ed attestazioni ed ha prodotto lavori e ricerche pubblicate a livello internazionale;
- che nel corso della sua attività l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Umbro ha individuato la necessità di estendere il proprio intervento nel settore degli operatori della medicina generale in quanto la funzione assegnatagli dall'ordinamento presuppone una adeguata esperienza nel ricercare dati clinici ed epidemiologici e ritiene quindi necessario coinvolgere in prima istanza i medici di medicina generale operanti sul territorio regionale;
- tutto ciò premesso, ritenendo le parti che sia opportuno sottoscrivere un accordo interessante il periodo di tre anni, periodo ritenuto idoneo per la verifica delle ipotesi di lavoro ed alla sperimentazione pratica dei conseguenti progetti di ricerca;
- che tale accordo debba assumere la forma di accordo quadro in quanto la sua prosecuibilità nel tempo è collegata sia alla necessità di preventiva definizione congiunta di ipotesi di lavoro, sia all'accertamento *step to step* della loro concreta riuscita;

Convengono

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Il presente accordo è definito accordo quadro vincolante le parti per il periodo di anni tre a decorrere dal giorno seguente alla sottoscrizione fra le parti, termine la cui durata è soggetta alle verifiche di cui di seguito nel presente atto.

Art. 3

L'accordo quadro ha per oggetto la realizzazione dei seguenti obiettivi di carattere generale:

- promuovere una cultura della ricerca in medicina generale, migliorandone la qualità ed affinandone la metodologia;
- orientare gli obiettivi della ricerca al miglioramento delle performance professionali ed agli obiettivi di salute della popolazione contenuti nel Piano sanitario regionale con particolare riferimento agli obiettivi del governo Clinico;
- promuovere il coinvolgimento dei ricercatori, estendendone il reclutamento nella rete regionale umbra ed avviare una adeguata e specifica formazione;
- progettare in comune specifiche ricerche di rilevante significato epidemiologico, clinico e professionale;
- mettere a disposizione della programmazione regionale dati che permettano una programmazione sanitaria "mirata" alle aree di maggiore rilevanza e criticità e ad una formazione continua indirizzata ai reali bisogni degli operatori.

Art. 4

Alla programmazione in dettaglio delle attività di ricerca volte alla realizzazione degli obiettivi generali esposti nel precedente articolo 3, di controllarne lo stato di attuazione e di validarne la qualità scientifica, provvede il Comitato Scientifico composto da otto membri e presieduto dal Dirigente il Servizio II della Direzione Regionale Sanità e Servizio Sociali (di seguito denominato Dirigente del Servizio II).

I tre membri di spettanza regionale saranno designati in data successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

La Commissione opera senza altro onere a carico della Regione.

Art. 5

Le parti convengono che la programmazione in dettaglio che la Commissione effettuerà può costituire l'oggetto delle determinazioni organizzative ed operative che il Dirigente di cui all'articolo 4 che precede porrà in essere per la esecuzione.

La S.I.M.G. dichiara di essere a conoscenza che l'entità del contributo posto a disposizione dalla Regione per i fini oggetto del presente accordo quadro non può superare, per ogni anno contrattuale €.50.000,00 annue .

Il corrispettivo annuale è pagato annualmente in due rate di pari entità. La prima rata è liquidata anticipatamente a seguito della sottoscrizione del presente atto, la seconda rata è liquidata previa acquisizione e valutazione positiva di un rendiconto tecnico finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Art. 6

Al termine del primo anno è condizione di procedibilità per il biennio successivo la valutazione positiva del Dirigente il Servizio II sulla opportunità e convenienza di proseguire nella collaborazione alla luce delle attività fino a quel momento svolte.

La valutazione contraria è causa di recesso unilaterale dal contratto. In tale evenienza i rapporti si intendono reciprocamente conclusi senza che fra le parti via sia nulla a pretendere.

Art. 7

I risultati delle attività, previo il nulla osta del Servizio II della Direzione regionale Sanità, possono essere pubblicati, ma devono recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto all'interno delle attività epidemiologiche della Direzione regionale Sanità.

Art. 8

La S.I.M.G. per l'esecuzione del presente accordo può richiedere dati al Servizio V "Sistema informativo e Mobilità sanitaria della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali, il quale può rilasciarli esclusivamente in forma anonima e ove occorra in forma aggregata e comunque nel rispetto del regolamento regionale emanato in materia a seguito della legge regionale n. 7 del 02/05/2006.

La S.I.M.G. è obbligata ad utilizzare i dati come sopra acquisiti o quanti altri necessita acquisire esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Il presente accordo quadro potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire il programma o per gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione.

Per la definizione dei rapporti si applica l'ultimo cpv. dell'art. 6 che precede.

Art. 10

Ciascuna parte risponde in esclusiva degli atti dalla parte stessa posti in essere; per ogni controversia le parti nomineranno un collegio arbitrale di tre membri, uno per parte, e il terzo con funzioni di presidente di nomina dei due arbitri di comune accordo.

Art. 11

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 ottobre 1992 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Perugia li, _____